



CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Effetti della Brexit e altre novità in vigore dal 1° gennaio 2021 -

30 Dicembre 2020

Indice:

1. Tasso di interesse legale – riduzione allo 0,01% dal 2021 – effetti ai fini fiscali e contributivi	1
2. Bollo sulle fatture elettroniche - Novità 2021	2
3. Brexit - Cambiamenti nei rapporti con il Regno Unito dal 1° gennaio 2021	3

1. Tasso di interesse legale – riduzione allo 0,01% dal 2021 – effetti ai fini fiscali e contributivi

1.1 Riduzione allo 0,01% del tasso di interesse legale

Con il D.M. 11.12.2020, pubblicato sulla G.U. 15.12.2020 n. 310, il tasso di interesse legale previsto dall'articolo 1284 del codice civile è stato **ridotto dallo 0,05% allo 0,01%** in ragione d'anno.

1.2 Decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,01% si applica dall'**1.1.2021**.

1.3 Effetti ai fini fiscali

La riduzione del tasso di interesse legale ha effetto anche in relazione all'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del D.lgs. 18.12.1997 n. 472. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio *pro rata temporis*, ed è quindi pari:

- allo 0,2%, dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- allo 0,1%, dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- allo 0,3%, dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- allo 0,8%, dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
- allo 0,05%, dall'1.1.2020 al 31.12.2020;
- allo **0,01%**, dall'1.1.2021 fino al giorno di versamento compreso.

La riduzione del tasso d'interesse legale si applica altresì:

- alla rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso;
- all'adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette;
- alla regolarizzazione dei ritardati o omessi versamenti contributivi.

2. Bollo sulle fatture elettroniche - Novità 2021

2.1 Novità

Dal **1° gennaio 2021** cambiano le scadenze di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e le modalità di integrazione e comunicazione al contribuente dell'imposta di bollo complessivamente dovuta per ciascun trimestre.

Attraverso il **D.M. 4 dicembre 2020**, infatti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ridefinito le tempistiche relative al versamento del bollo riferito alle fatture elettroniche **emesse dal 1° gennaio 2021**, prevedendo che lo stesso dovrà essere effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre** e non più, quindi, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre. Fanno eccezione le fatture relative al secondo trimestre il cui versamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre, ossia entro il 30 settembre. Di conseguenza, con riferimento al 2021, la tempistica dei versamenti dell'imposta di bollo sarà la seguente:

Anno 2021	Scadenza
1° trimestre	31 maggio 2021
2° trimestre	30 settembre 2021
3° trimestre	30 novembre 2021
4° trimestre	28 febbraio 2022

In aggiunta è previsto che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre dell'anno **non sia superiore a 250 euro**, in luogo della scadenza ordinaria del 31 maggio è possibile procedere al pagamento entro il **30 settembre**, in coincidenza con il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre.

Qualora, infine, l'imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell'anno **non superi 250 euro**, il pagamento potrà essere effettuato entro il **30 novembre**, in concomitanza con la scadenza prevista per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre.

Sempre attraverso il D.M. 4 dicembre 2020 sono state previste anche **modifiche alle modalità di comunicazione di integrazione e comunicazione al contribuente**.

Infatti, l'Agenzia delle Entrate, qualora in base ai dati in proprio possesso dovesse rilevare che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo dovuta, provvederà, per ciascun trimestre, all'integrazione delle stesse.

A tal fine, entro il **giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre**, l'informazione verrà messa a disposizione del cedente o prestatore o dell'intermediario delegato con modalità telematiche. Questi ultimi a loro volta, qualora ritengano che, relativamente a una o più fatture integrate dall'Agenzia non risultino sussistenti i presupposti per il versamento dell'imposta di bollo, potranno procedere **alla variazione dei dati comunicati entro l'ultimo giorno del primo mese successivo**.

Anche in questo caso, in deroga ai criteri ordinari, per le fatture elettroniche del 2° trimestre, la variazione dei dati comunicati potrà essere effettuata entro il **10 settembre**.

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'Agenzia delle Entrate renderà quindi noto per via telematica al cedente/prestatore o all'intermediario delegato l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse tramite SdI, calcolato in base alle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta e delle integrazioni, così come eventualmente variate dal contribuente.

Per le fatture del secondo trimestre, il termine è prorogato al **20 settembre**.

Le modalità tecniche riferite alle procedure di integrazione e quelle telematiche per la messa a disposizione, consultazione e variazione dei dati da parte del soggetto passivo verranno stabilite attraverso un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

2.2 Regime sanzionatorio

Va infine segnalato che, in caso di ritardi, omissioni o insufficienti versamenti dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate provvederà a comunicare, sempre attraverso modalità telematiche, **l'ammontare dell'imposta, della sanzione**

A partire dal 1° gennaio 2021 sono previste nuove scadenze per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del D.Lgs. n. 471/97, ridotta ad 1/3 **e degli interessi** dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del DM 4 dicembre 2020, qualora il soggetto tenuto al versamento delle somme non vi provveda **entro trenta giorni** dalla ricezione della comunicazione o "entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti", l'imposta non versata verrà iscritta a ruolo a titolo definitivo.

3. Brexit – Cambiamenti nei rapporti con il Regno Unito dal 1° gennaio 2021

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito assumerà a tutti gli effetti lo status di Stato extracomunitario

3.1 Scenario di riferimento

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito assumerà a tutti gli effetti lo status di Stato extracomunitario. Il 31 dicembre 2020 termina infatti il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso¹ durante il quale è stata garantita comunque l'applicazione del diritto dell'Unione nei rapporti con il Regno Unito in tutti gli ambiti, anche in materia fiscale.

Il 24 dicembre 2020, *in extremis* rispetto allo spirare del periodo transitorio, la Commissione europea ha raggiunto un accordo con il Regno Unito per definire le condizioni della futura collaborazione del Regno Unito con l'Unione Europea (di seguito "UE"), evitando il cosiddetto "No deal". Tecnicamente si tratta di un "Accordo di principio" il cui iter normativo non è ancora ultimato. Anche con il nuovo accordo vi saranno comunque cambiamenti importanti a partire dal 1° gennaio 2021. In particolare, resta confermato che a tale data il Regno Unito lascerà il mercato unico e l'unione doganale dell'UE insieme a tutte le politiche dell'UE e agli accordi internazionali.

Avrà pertanto fine la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l'Unione europea. A partire da tale data, infatti, l'UE e il Regno Unito costituiranno due mercati distinti e due spazi separati dal punto di vista normativo e giuridico che comporteranno anche limitazioni, al momento inesistenti, agli scambi di beni e servizi e alla mobilità e agli scambi transfrontalieri, in entrambe le direzioni.

Tra i diversi cambiamenti che interesseranno i rapporti con il Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021, assumono particolare rilevanza quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto con riferimento allo scambio di merci e alle prestazioni i servizi, su cui di seguito forniamo una panoramica generale delle principali modifiche.

3.2 Scambio di merci e prestazioni di servizi

A partire dal 1° gennaio 2021 al Regno Unito non si applicheranno più le norme unionali nel settore IVA che regolano i rapporti e i movimenti transfrontalieri tra gli Stati membri dell'UE previste:

- dalla direttiva 2006/122/CE (direttiva IVA);
- dalla direttiva 2008/112/CE, che disciplina in particolare la procedura di rimborso dell'IVA a favore dei soggetti passivi UE non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.

Conseguentemente, non saranno più applicabili le norme nazionali che recepiscono a livello interno tali disposizioni comunitarie (alcune specifiche disposizioni del DPR 633/1972, in particolare gli artt. 38-bis1 e 38-bis2 in tema di rimborso a soggetti passivi UE, e il DL 331/1993).

¹ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, GU UE L 29 del 31.01.2020.

In vista della Brexit, l'Agenzia Dogane e Monopoli con la circolare n. 49 del 18 dicembre 2020 ha fornito alcune indicazioni operative, al fine di agevolare le procedure di esportazione delle merci dagli uffici doganali nazionali.

3.3 Scambio di merci

Dopo la fine del periodo di transizione, le cessioni e i movimenti di beni tra l'UE e Regno Unito saranno soggette alle norme IVA su **importazioni e esportazioni**. Cesseranno gli acquisti e le cessioni intra-UE di beni e il regime delle vendite a distanza (artt. 38, 41 e segg. DL 331/1993). L'IVA sarà dovuta all'importazione nell'UE, all'aliquota che si applica alle cessioni degli stessi beni all'interno dell'UE.

I beni introdotti nell'UE dal Regno Unito o destinati a uscire dall'UE per essere spediti o trasportati verso il Regno Unito saranno pertanto soggetti a vigilanza doganale e potranno subire controlli doganali². Ciò vale anche per le movimentazioni di beni tra UE e Regno Unito a titolo non traslativo della proprietà (trasferimento di merci proprie per costituire uno stock di beni, invio di beni in lavorazione/riparazione, ecc.).

Le operazioni con spedizione o trasporto di beni tra l'UE e il Regno Unito **iniziati prima** della fine del periodo di transizione (prima del 31 dicembre 2020) **ma conclusi dopo** la fine del periodo di transizione (dopo il 31 dicembre 2020) – nel senso che i beni arrivano alla frontiera dell'UE (o del Regno Unito) a transizione ultimata – **ai fini IVA saranno ancora considerate operazioni intra-UE** (cessioni e acquisti intra-UE di beni o vendite a distanza) e non esportazioni/importazioni³. Per queste operazioni continueranno ad applicarsi gli obblighi di segnalazione previsti nella direttiva IVA, ad esempio la presentazione degli elenchi riepilogativi.

Tuttavia, dopo la fine del periodo di transizione (dopo il 31 dicembre 2020), i movimenti di beni in corso dovranno essere presentati in dogana alle frontiere dell'UE e del Regno Unito. Le autorità doganali potranno chiedere all'importatore di dimostrare con un documento di trasporto che la spedizione o il trasporto abbia avuto inizio prima della fine del periodo di transizione (prima del 31 dicembre 2020).

In attesa di chiarimenti ufficiali, va inoltre segnalato che le operazioni con spedizione o trasporto di beni verso il Regno Unito con inizio nel 2021, ma per le quali sono state emesse fatture anticipate nel 2020, dovrebbero essere considerate esportazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/1972 se al momento dell'emissione della fattura è già noto che il trasporto inizierà nel 2021 (dunque non più cessioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 41 DL 331/1993).

L'uscita del Regno Unito dall'UE (che diviene quindi Stato extracomunitario) deve essere attentamente considerata in caso di **operazioni triangolari**. In particolare, non sarà più possibile beneficiare delle semplificazioni previste per le operazioni triangolari comunitarie.

A tale riguardo, si consideri l'operazione dove intervengono i seguenti operatori economici:

- ITA: primo cedente
- REGNO UNITO: operatore extra UE come promotore della triangolazione;
- UE: soggetto UE, destinatario finale dei beni.

REGNO UNITO acquista beni da ITA con consegna diretta, a cura di ITA, a UE (cliente del promotore). ITA deve emettere fattura a REGNO UNITO con addebito di IVA italiana (CM 13/1994, par. 16.3). Qualora REGNO UNITO nomini un proprio rappresentante fiscale (non essendo più possibile l'identificazione diretta ammessa solo per gli operatori UE), possono verificarsi le seguenti ipotesi:

- REGNO UNITO nomina il rappresentante fiscale in Italia: ITA effettua una cessione non imponibile ai sensi dell'art. 58, comma 1, DL 331/1993, nei confronti del rappresentante fiscale di REGNO UNITO; il rappresentante di REGNO UNITO pone in essere una cessione intra UE ai sensi dell'art. 41 DL 331/1993 con UE, destinatario finale dei beni;
- REGNO UNITO nomina il rappresentante fiscale nello stato di UE: ITA effettua una cessione intra UE ai sensi dell'art. 41 DL 331/1993 nei confronti del

Dal 1° gennaio 2021 i beni introdotti nell'UE dal Regno Unito o destinati a uscire dall'UE per essere spediti o trasportati verso il Regno Unito saranno soggetti a vigilanza e controllo doganale

² Ai sensi del Codice Doganale dell'Unione Europea (Reg. UE n. 952/2013).

³ Ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

rappresentante fiscale di REGNO UNITO; il rappresentante fiscale di REGNO UNITO pone in essere con UE (destinatario finale dei beni) una cessione interna nello stato di UE.

Nel diverso caso in cui gli operatori economici coinvolti nell'operazione siano:

- REGNO UNITO: primo cedente
- UE: soggetto UE, promotore dell'operazione
- ITA: destinatario finale dei beni

ITA acquista da UE beni provenienti da REGNO UNITO. ITA effettua un'importazione con versamento dell'IVA in dogana o utilizzo del plafond, in caso di esportatore abituale.

3.3.1. Scambio di merci – Irlanda del Nord

Dopo la fine del periodo di transizione (dopo il 31 dicembre 2020), tutte le norme unionali nel settore dell'IVA riguardanti le **operazioni su beni** (cessioni, acquisti intra-UE ed esportazioni/importazioni) **continueranno ad applicarsi in Irlanda del Nord come se questa fosse uno Stato membro dell'UE**. Non vi sono specificità in questo senso, invece, relativamente ai servizi che seguono le regole indicate al successivo paragrafo 3.4.

3.3.2. Sintesi

La tabella di seguito riassume il trattamento IVA in relazione ai vari scenari possibili. Per comodità si usano gli acronimi seguenti:

UE: Stati membri dell'UE e, quindi, Italia

GB: Gran Bretagna, ossia Regno Unito tranne Irlanda del Nord

SM: Stato membro

NI: Irlanda del Nord

Paese terzo: paese terzo diverso dal Regno Unito

Movimenti di beni da/verso	Trattamento IVA
Da GB verso UE	Importazione nello SM interessato
Da UE verso GB	Esportazione dallo SM interessato
Da GB verso NI	Importazione in NI
Da NI verso GB	Esportazione da NI
Da NI verso UE	Operazione intraUE
Da UE verso NI	Operazione intraUE
Da Paese Terzo verso NI	Importazione in NI
Da NI verso Paese Terzo	Esportazione da NI

3.4 Prestazione di servizi

La direttiva 2006/122/CE (direttiva IVA), e le disposizioni nazionali di recepimento (DPR 633/1972 per l'Italia), stabiliscono dove si considera svolto il servizio prestato da un soggetto passivo⁴. Dopo la fine del periodo di transizione (dopo il 31 dicembre 2020), se in base a tali norme il luogo delle prestazioni di servizi sarà situato in uno Stato membro, la prestazione sarà soggetta all'IVA in quello Stato membro. Diversamente, se il luogo della prestazione di servizi sarà situato nel Regno Unito (o in un altro paese/territorio terzo), la prestazione non sarà soggetta all'IVA dell'UE.

Di norma le prestazioni di servizi B2B si considerano effettuate nel luogo in cui il destinatario della prestazione ha stabilito la sede della propria attività economica.

Ne consegue che i servizi "generici" prestati da un'impresa del Regno Unito a un'impresa dell'UE saranno soggetti a imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario. Dal 1° gennaio 2021, i soggetti passivi stabiliti in Italia dovranno assolvere l'IVA sui servizi acquistati da operatori del Regno Unito con il meccanismo del reverse

⁴Le considerazioni espone forniscono una panoramica sulle situazioni più generali relative al "luogo delle prestazioni di servizi" tra operatori economici per i cosiddetti servizi generici. Non sono considerate le norme specifiche che riguardano particolari tipologie di servizi, per esempio servizi digitali, prestazioni B2C di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, servizi creativi, ecc.

*L'Irlanda del Nord resta
nella UE per lo scambio di
merci anche dopo il 31
dicembre 2020*

charge emettendo autofattura⁵ (e non più integrando la fattura ricevuta dal prestatore inglese).

Diversamente, i servizi "generici" prestati da un'impresa dell'UE a un'impresa del Regno Unito saranno considerati effettuati al di fuori dell'UE e pertanto fuori dal campo di applicazione dell'IVA dell'UE. Dal 1° gennaio 2021, le fatture emesse per servizi generici (ex art. 7-ter, DPR 633/1972) nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito dovranno riportare l'annotazione di operazione "non soggetta" (e non più l'annotazione "inversione contabile")⁶.

3.5 Le altre modifiche di interesse per imprese, operatori e cittadini

Al fine di agevolare gli operatori economici ai cambiamenti che avverranno dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dai negoziati in via di definizione, la Commissione Europea ha reso disponibile il documento "Prepararsi alla svolta"⁷, nel quale è stato fornito un ampio dettaglio dei principali settori in cui i cambiamenti avverranno in ogni caso (trasporto aereo, servizi bancari e di pagamento, diritto societario, diritto d'autore, prodotti cosmetici, dogane comprese le norme sull'origine preferenziale, protezione dei dati, commercio elettronico, accise, acquisti on line con successiva consegna di pacchi, ecc.).

Il documento definisce le misure che le autorità nazionali, le imprese e i cittadini dovrebbero adottare per prepararsi a questi cambiamenti e fornisce altresì una "*Lista di controllo sulla preparazione alla Brexit*", allegata alla presente circolare, utile agli operatori per una verifica rapida dei cambiamenti che potrebbero interessare la propria attività nei diversi ambiti di operatività. Tra questi vi rientrano, ad esempio, verifiche e controlli doganali sulle merci, regole di origine, marcatura/etichettatura dei prodotti, trasporti su strada e relative licenze, tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ecc.

⁵ Art. 21, comma 5, DPR 633/1972.

⁶ Art. 21, comma 6-bis, DPR 633/1972.

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Prepararsi alla svolta — Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l'Unione europea e il Regno Unito», COM(2020) 324 final del 9 luglio 2020, https://ec.europa.eu/info/publications/getting-ready-changes-communication-readiness-end-transition-period-between-european-union-and-united-kingdom_it

«LISTA DI CONTROLLO SULLA PREPARAZIONE ALLA BREXIT» PER LE IMPRESE CHE INTRATTENGONO RELAZIONI COMMERCIALI CON IL REGNO UNITO

Agosto 2020



OCCORRE ARRIVARE PRONTI AL 1° GENNAIO 2021



La scelta del Regno Unito di cessare di partecipare al mercato unico e all'unione doganale dell'Unione europea (UE) e di mettere fine alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi con l'UE dal 31 dicembre 2020 comporterà notevoli cambiamenti nelle relazioni tra l'UE e il Regno Unito per le imprese di entrambe le parti.

Tali cambiamenti sono inevitabili, indipendentemente dall'esito dei negoziati in corso tra l'UE e il Regno Unito, e rischiano di aggravare la pressione che le imprese già subiscono a causa della pandemia di COVID-19.

La presente lista di controllo mira ad aiutare le imprese dell'UE che operano nel Regno Unito e/o le imprese del Regno Unito che operano nell'UE a verificare attentamente il proprio stato di preparazione per il 1° gennaio 2021.

Essa fornisce una panoramica dei principali settori che saranno in ogni caso interessati dai cambiamenti dal 1° gennaio 2021, a prescindere dal fatto che sia raggiunto un accordo su un futuro partenariato economico e per la sicurezza. Tratta le problematiche più comuni e non va considerata esaustiva.

Ulteriori orientamenti sono reperibili nella comunicazione della Commissione «Prepararsi alla svolta» ⁽¹⁾ e negli «Avvisi sui preparativi» ai portatori di interessi dei singoli settori, pubblicati dai servizi della Commissione e disponibili all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it#readiness-notice

È essenziale che tutte le imprese si preparino a questi cambiamenti profondi e di vasta portata, adottando tutte le decisioni necessarie e completando tutte le procedure amministrative richieste entro il 31 dicembre 2020.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Prepararsi alla svolta — Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l'Unione europea e il Regno Unito», COM(2020) 324 final del 9 luglio 2020, https://ec.europa.eu/info/publications/getting-ready-changes-communication-readiness-end-transition-period-between-european-union-and-united-kingdom_it

SCAMBI DI MERCI ⁽²⁾



Obblighi degli importatori/esportatori

Il diritto dell'UE attribuisce alle imprese responsabilità diverse a seconda della posizione che occupano nella catena di approvvigionamento (fabbricanti, importatori, distributori all'ingrosso ecc.).

Dal 1° gennaio 2021 le imprese dell'UE che attualmente acquistano merci dal Regno Unito e le immettono sul mercato dell'UE diventeranno importatori mentre quelle che attualmente distribuiscono prodotti nel Regno Unito diventeranno esportatori. Questo significa che dovranno ottemperare a un nuovo insieme di obblighi imposti dalle norme applicabili dell'Unione.



Sono a conoscenza degli obblighi imposti agli esportatori/importatori dalle norme applicabili dell'Unione, in particolare se finora ho maturato poca o nessuna esperienza negli scambi con i paesi terzi?



Formalità, verifiche e controlli doganali sulle merci

Dal 1° gennaio 2021 le norme doganali imposte dal diritto dell'UE si applicheranno a tutte le merci che entreranno nel territorio doganale dell'UE dal Regno Unito o che lasceranno detto territorio doganale dirette nel Regno Unito. Anche se tra l'UE e il Regno Unito sarà istituita un'ambiziosa zona di libero scambio che preveda tariffe pari a zero, nessun contingente per le merci e la cooperazione doganale e normativa, tutti i prodotti scambiati tra l'UE e il Regno Unito saranno soggetti a tutte le verifiche e a tutti i controlli di conformità alla normativa applicabili alle importazioni ai fini della sicurezza e della salute e ad altri fini di ordine pubblico.



Conosco le formalità doganali dell'UE che si applicheranno dopo la Brexit, in particolare se finora ho maturato poca o nessuna esperienza negli scambi con i paesi terzi?



Le mie catene di approvvigionamento sono pronte per i tempi più lunghi derivanti da queste formalità e procedure aggiuntive?



Regole di origine

Dal 1° gennaio 2021, affinché le merci oggetto di scambio abbiano diritto a un trattamento preferenziale nell'ambito di un eventuale accordo futuro tra l'UE e il Regno Unito, le imprese dovranno dimostrarne il carattere originario. Le merci che non soddisfano i requisiti di origine saranno soggette a dazi doganali anche in presenza di un accordo commerciale tra l'UE e il Regno Unito che preveda tariffe pari a zero e nessun contingente. La nuova situazione inciderà anche sugli scambi tra l'UE e i suoi partner preferenziali, in quanto il contenuto originario del Regno Unito (in termini di materiali e di operazioni di trasformazione) diventerà, nell'ambito dei regimi preferenziali dell'Unione, «non originario».



Conosco le procedure e i documenti pertinenti per dimostrare il carattere originario delle merci?



Ho adattato di conseguenza le mie dichiarazioni del fornitore, comprese quelle a lungo termine?



IVA e accise

Dal 1° gennaio 2021 cambieranno le norme in materia di pagamento e rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). La questione riguarda sia le merci che i servizi. Le accise saranno inoltre esigibili sui prodotti ad esse soggetti (bevande alcoliche, prodotti del tabacco ecc.) al momento della loro importazione dal Regno Unito nel territorio IVA dell'Unione europea.



Conosco le procedure IVA pertinenti?



Nell'organizzazione delle mie catene di approvvigionamento ho tenuto conto dei tempi più lunghi derivanti da queste formalità e procedure aggiuntive?

⁽²⁾ I cambiamenti descritti in questa sezione non si applicano agli scambi tra l'UE e l'Irlanda del Nord, in cui dalla fine del periodo di transizione, oltre all'eventuale accordo su un futuro partenariato, si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso, subordinatamente all'approvazione, quattro anni dopo la fine del periodo di transizione, del proseguimento dell'applicazione del protocollo da parte dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord.



Certificati, autorizzazioni, marcatura o etichettatura

Dal 1° gennaio 2021 le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dalle autorità del Regno Unito non saranno più valide per l'immissione di prodotti sul mercato dell'Unione. Questo significa, ad esempio, che un'automobile con un'omologazione rilasciata dal Regno Unito non potrà più essere venduta nel mercato unico.

Qualora il diritto dell'UE richieda la certificazione da parte di un organismo notificato dell'UE, come avviene per alcuni dispositivi medici, macchine o prodotti da costruzione, non sarà più consentita la vendita all'interno del mercato unico di prodotti certificati dagli organismi con sede nel Regno Unito.

Analogamente non sarà più conforme ai requisiti dell'Unione in materia di etichettatura la marcatura o l'etichettatura delle merci immesse sul mercato dell'Unione effettuata da organismi o persone stabiliti nel Regno Unito.

- ⇒ Ho provveduto a trasferire presso un organismo o un'autorità con sede nell'UE-27 i certificati e le autorizzazioni rilasciati da un organismo o un'autorità con sede nel Regno Unito, oppure a richiederne di nuovi?
- ⇒ Mi sono assicurato che i prodotti immessi sul mercato dell'UE siano etichettati e marcati correttamente?



Sostanze chimiche

Dal 1° gennaio 2021 le norme dell'UE in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) non si applicheranno più nel Regno Unito. Le registrazioni di cui sono titolari fabbricanti e produttori stabiliti nel Regno Unito non saranno più valide nell'UE.

- ⇒ Ho provveduto a che le mie sostanze siano registrate presso un fabbricante o un importatore nell'UE o ho designato una persona nell'UE legalmente responsabile di tale importazione come dichiarante ufficiale della sostanza?
- ⇒ In quanto utilizzatore a valle, ho verificato se le sostanze che utilizzo sono registrate correttamente?

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Dal 1° gennaio 2021 le autorizzazioni rilasciate dalle autorità del Regno Unito in base alla disciplina del mercato unico dell'UE non saranno più valide nell'Unione. Ciò ha particolare rilevanza per i settori dei servizi finanziari, dei trasporti, dei media audiovisivi e dei servizi energetici.

Per accedere al mercato dell'Unione i prestatori di servizi e i professionisti del Regno Unito ivi stabiliti dovranno dimostrare il rispetto di tutte le norme, procedure e/o autorizzazioni cui è subordinata la prestazione di servizi nell'UE da parte di cittadini stranieri e/o società stabilite al di fuori dell'UE. Tali requisiti sono spesso fissati nelle discipline nazionali. I prestatori di servizi e i professionisti dell'UE stabiliti nell'Unione e che operano nel Regno Unito dovranno dimostrare il rispetto di tutte le pertinenti norme del Regno Unito.

- ⇒ Ho valutato la necessità/possibilità di continuare a usufruire di servizi prestati da soggetti stabiliti nel Regno Unito?
- ⇒ La mia impresa si avvale di licenze o autorizzazioni rilasciate da autorità del Regno Unito? Ho provveduto a richiedere licenze o autorizzazioni analoghe nell'UE-27 oppure a trasferire tali licenze o autorizzazioni rilasciate nel Regno Unito presso un'autorità dell'UE-27?
- ⇒ In qualità di cliente/acquirente, ho verificato se il mio prestatore è in possesso della licenza o dell'autorizzazione necessaria per prestare servizi nell'UE?



Servizi finanziari

Dal 1° gennaio 2021 cesseranno di applicarsi le autorizzazioni a prestare servizi in tutta l'UE a partire dal Regno Unito. La prestazione di servizi finanziari dal Regno Unito nell'UE sarà condizionata al rispetto delle norme applicabili ai paesi terzi in vigore nello Stato membro interessato.

- ➔ Ho valutato la necessità/possibilità di continuare ad affidarmi a prestatori di servizi finanziari del Regno Unito?
- ➔ Se opero nel Regno Unito, conosco le norme di tale paese relative alla prestazione di servizi finanziari?



Trasporto aereo

Dal 1° gennaio 2021 i vettori aerei titolari di licenze d'esercizio rilasciate dall'autorità del Regno Unito competente al rilascio di licenze per il trasporto aereo commerciale di passeggeri, posta e/o merci non potranno più prestare servizi di trasporto aereo all'interno dell'Unione europea. I vettori aerei e i titolari di certificati di sicurezza aerea dell'UE dovranno garantire e mantenere la conformità ai requisiti dell'UE, compresi i requisiti applicabili alle compagnie aeree per quanto concerne il principale centro di attività, la partecipazione maggioritaria e il controllo unionali, nonché all'*acquis* dell'UE in materia di sicurezza aerea.

- ➔ Conosco tutti i pertinenti requisiti di certificazione e li rispetto?



Trasportatori su strada

Dal 1° gennaio 2021 i trasportatori su strada stabiliti nel Regno Unito non saranno più titolari di una licenza comunitaria. Essi pertanto non beneficeranno più dei diritti di accesso automatici al mercato unico che tale licenza comporta, in particolare il diritto dei trasportatori dell'UE di effettuare viaggi e trasportare merci in tutta l'UE.

Gli operatori dei trasporti e della logistica saranno interessati da cambiamenti nelle formalità necessarie per l'attraversamento della frontiera tra il Regno Unito e l'UE ⁽³⁾. Le formalità di frontiera riguarderanno anche autisti, passeggeri e lavoratori transfrontalieri. Vi rientrano le verifiche di frontiera sulle persone, che comportano il controllo dei requisiti di ingresso e soggiorno, la timbratura del passaporto e, se del caso, il rispetto dell'obbligo del visto.

- ➔ Conosco tutti i pertinenti requisiti di certificazione e li rispetto?
- ➔ Nell'organizzazione delle mie catene di approvvigionamento ho tenuto conto dei tempi più lunghi derivanti da tali ulteriori verifiche e formalità di frontiera?



Qualifiche professionali

Dal 1° gennaio 2021 al Regno Unito non si applicheranno più le norme dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. I cittadini del Regno Unito, indipendentemente dal luogo in cui avranno conseguito le qualifiche, e i cittadini dell'UE con qualifiche acquisite nel Regno Unito dovranno chiederne il riconoscimento formale nello Stato membro d'interesse in base alle norme ivi vigenti per il riconoscimento delle qualifiche di paesi terzi. In molti casi tale processo di riconoscimento risulta maggiormente oneroso.

- ➔ Ho ottenuto il riconoscimento reciproco delle mie qualifiche professionali conseguite nel Regno Unito?
- ➔ Ha ottenuto questo stesso riconoscimento il personale che impiego?

⁽³⁾ Ad eccezione dell'Irlanda del Nord che, in conformità del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, resterà allineata a una serie limitata di norme dell'Unione in modo che si evitino verifiche e controlli doganali nell'isola d'Irlanda.

ENERGIA



Dal 1° gennaio 2021, anche se sarà ovviamente possibile continuare a utilizzare gli interconnettori dell'elettricità e del gas, il Regno Unito non parteciperà più alle piattaforme specifiche dell'Unione. Soluzioni alternative sostituiranno gli scambi di energia elettrica sugli interconnettori con la Gran Bretagna ⁽⁴⁾. Tali soluzioni dovrebbero consentire il proseguimento degli scambi di energia elettrica, anche se non con lo stesso livello di efficienza con cui avvengono oggi all'interno del mercato unico.



Ho verificato se usufruisco degli scambi sugli interconnettori di energia elettrica con la Gran Bretagna e ho adottato le misure necessarie per adeguarmi al nuovo contesto normativo?

DIRITTO SOCIETARIO E DIRITTO CIVILE



Società registrate nel Regno Unito

Dal 1° gennaio 2021 le società registrate nel Regno Unito saranno società di un paese terzo e non saranno più riconosciute automaticamente. Il loro riconoscimento diventerà soggetto alla legislazione nazionale applicabile alle società di paesi terzi. Le succursali negli Stati membri dell'UE delle società registrate nel Regno Unito saranno succursali di società di paesi terzi. Le controllate di società del Regno Unito nell'Unione sono, in linea di principio, società dell'UE e continueranno a essere disciplinate da tutta la pertinente legislazione unionale e nazionale.



Nel caso in cui la mia impresa sia registrata nel Regno Unito, ho verificato se, a norma della legislazione nazionale, avere l'amministrazione centrale o il principale centro di attività nell'UE sia sufficiente a mantenere lo status di società dell'UE?



Contratti — Clausole di scelta del foro

Dal 1° gennaio 2021 non si applicheranno più le norme dell'Unione che facilitano il riconoscimento e l'esecuzione transfrontalieri delle sentenze nell'UE e nel Regno Unito durante il periodo di transizione ⁽⁵⁾. Rispetto alla situazione attuale, le sentenze pronunciate da un giudice del Regno Unito potrebbero non essere più eseguibili così rapidamente nell'Unione europea.



Ho riesaminato nei miei contratti commerciali la scelta del foro competente nel Regno Unito?

ALTRI ASPETTI: DATI, DIRITTI DIGITALI E DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE



Marchi, disegni e modelli, indicazioni geografiche, privative per ritrovati vegetali

Dal 1° gennaio 2021, mentre in virtù dell'accordo di recesso sarà mantenuta la tutela dei diritti di proprietà intellettuale dell'UE a carattere unitario esistenti (marchi dell'UE, disegni e modelli comunitari, privative comunitarie per ritrovati vegetali e indicazioni geografiche), i nuovi diritti unitari dell'UE avranno portata territoriale ridotta, dal momento che non avranno più efficacia nel Regno Unito ⁽⁶⁾.



Ho adottato le misure necessarie per garantire il mantenimento della tutela dei miei diritti di proprietà intellettuale nel Regno Unito?

⁽⁴⁾ Ciò non si applica agli interconnettori elettrici tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, dato che, a norma dell'articolo 9 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord continuerà a partecipare al mercato unico integrato dell'energia elettrica in tutta l'isola d'Irlanda.

⁽⁵⁾ Va inoltre osservato che, dal 1° gennaio 2021, la piattaforma dell'UE per la risoluzione delle controversie online (ODR) non sarà più disponibile per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra consumatori residenti nell'Unione europea e professionisti stabiliti nel Regno Unito.

⁽⁶⁾ I diritti unitari esistenti sono salvaguardati nel Regno Unito a norma degli articoli 54 e 57 dell'accordo di recesso tramite la conversione in diritti del Regno Unito.



Dati personali

Dal 1° gennaio 2021 la trasmissione di dati personali dall'UE al Regno Unito sarà soggetta alle norme relative ai trasferimenti di dati verso paesi terzi, stabilite nel regolamento generale UE sulla protezione dei dati (GDPR) ⁽⁷⁾ o nella direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie ⁽⁸⁾.

La questione riguarda molti settori di attività, in particolare se le imprese dell'UE continueranno a lavorare con centri dati ubicati nel Regno Unito.



Ho adottato le misure necessarie per garantire il rispetto delle norme dell'UE in caso di trasferimento di dati personali nel Regno Unito?

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/679, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1594051658864&uri=CELEX%3A32016R0679>

⁽⁸⁾ Direttiva (UE) 2016/680, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680>



DOVE POSSO TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONI E CHI PUÒ AIUTARMI?



Sul sito web della Commissione europea sono disponibili oltre 70 avvisi sui preparativi riguardanti un'ampia gamma di settori economici. Sono concepiti per aiutare tutti gli operatori del mercato a prepararsi, sono continuamente aggiornati con l'aggiunta di ulteriori settori e informazioni e saranno tradotti in tutte le lingue dell'UE.



La invitiamo a consultare i siti web dei servizi e delle agenzie della Commissione europea attivi nel settore che interessa Lei e la Sua impresa.



Per ottenere ulteriori informazioni e assistenza La invitiamo a rivolgersi alle autorità nazionali, alla locale Camera di commercio e dell'industria o alla competente associazione di categoria.